

**FEDERAZIONE REGIONALE DELLE COOPERATIVE**

**SOCIALI E DELLE IMPRESE SOCIALI**

**STATUTO**

**ART. 1**

**COSTITUZIONE**

1. Gli Enti aderenti alla Confcooperative nella Regione Campania operanti nel settore della solidarietà, sono organizzati in una Federazione regionale denominata “Confcooperative – Federazione delle cooperative sociali e delle imprese sociali della Campania”.
2. La denominazione abbreviata è **“Confcooperative Federsolidarietà** **Campania**”.

**ART. 2**

**ARTICOLAZIONE SETTORIALE**

1. Gli enti organizzati possono essere raggruppati in settori operativi.
2. Il Consiglio Regionale con propria delibera definisce i settori e le eventuali modifiche degli stessi in rapporto alle reali esigenze di politiche settoriali locali, cercando di uniformarsi alle articolazioni previste dall’articolo 3 dello Statuto della Confcooperative Federsolidarietà Nazionale.
3. I settori operativi saranno composti secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto, con delibera del Consiglio Regionale stesso.

**ART. 3**

**SCOPI E FUNZIONI**

1. La Federazione, nell’ambito delle direttive generali della Confcooperative Nazionale e della Confcooperative Campania, della Federazione Nazionale e in applicazione del proprio Statuto, determina le linee di azioni dei settori, concorrendo alla elaborazione delle strategie e alla realizzazione delle finalità generali della Confcooperative Nazionale e della Confcooperative Campania; cura la promozione, l’integrazione per finalità e il potenziamento degli enti organizzati nei rispettivi settori di attività, li assiste sul piano tecnico ed economico e li rappresenta, nella stipulazione di accordi e convenzioni e nelle trattative per la stipulazione di accordi o di contratti collettivi regionali di lavoro.
2. Nelle Relazioni Sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l’intervento di Confcooperative Campania e gli accordi o i contratti saranno firmati dopo che Confcooperative Campania ne avrà valutato la coerenza alle politiche confederali.
3. La Federazione assiste e rappresenta gli enti assegnati d'intesa con Confcooperative Campania e sul piano sindacale e li assiste inoltre rendendo ad essi tutti i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico-legislativo, giuslavoristico, tecnico, formativo, organizzativo, finanziario-creditizio, attraverso anche le strutture confederali nazionali e territoriali.
4. I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell’attuazione degli scopi di cui al presente articolo, sono tenuti di concerto con la Confcooperative Campania, che ne è istituzionalmente titolare.
5. La Federazione in particolare:
6. concorre con le strutture territoriali a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa, individuando le opportunità di sviluppo sostenibile;
7. promuove iniziative di educazione cooperativa e mutualistica, di formazione professionale dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti associati, in collaborazione con gli Enti di formazione Professionale e con le società di servizi appartenenti al sistema confederale;
8. propone ai competenti organi regionali la designazione di rappresentanti settoriali in organismi e strutture di livello regionale;
9. assiste e rappresenta gli enti associati di intesa con Confcooperative Campania rendendo ad essi tutti i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico- legislativo, sindacale, tecnico, formativo organizzativo, finanziario- creditizio, avvalendosi delle strutture confederali nazionali e territoriali;
10. cura le costanti e puntuali informazioni tecniche, normative, economiche e di mercato d’interesse regionale agli enti organizzati;
11. elabora e definisce linee e programmi di sviluppo per i propri associati;
12. cura e gestisce, d’intesa con la Federazione Nazionale, la Confcooperative Campania e le sue strutture e le Confcooperative territoriali, i rapporti con gli enti, le organizzazioni e le strutture comunitarie internazionali, dei settori di interesse;
13. promuove e cura, i più proficui e costanti rapporti fra i propri associati e gli enti e le strutture organizzati nelle altre Federazioni della Confcooperative Campania;
14. collabora con la Confcooperative per promuovere da parte degli enti organizzati l’esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo statuto confederale e la partecipazione all’attuazione delle scelte e delle iniziative dell’organizzazione;
15. svolge ogni altro compito demandato dai competenti organi regionali;
16. provvede, nei territorio di riferimento, alla costituzione dei Comitati Interfederativi come disciplinati dall’articolo 4, comma 4, lettera n) dello Statuto nazionale.

**ART. 4**

**ORGANI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE**

1. Gli organi della Federazione regionale sono:
2. l’Assemblea regionale;
3. il Consiglio regionale;
4. il Consiglio di presidenza;
5. il Presidente.

**ART. 5**

**ASSEMBLEA REGIONALE**

1. L’Assemblea è convocata ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali; lo svolgimento e la sua composizione sono determinate dai regolamenti assembleari proposti dalla Federazione nazionale, secondo le direttive impartite dalla Confcooperative.
2. La convocazione dell’Assemblea ed il relativo Regolamento debbono essere deliberati dal Consiglio regionale della Federazione.
3. Alle Assemblee regionali di rinnovo degli organi possono partecipare con diritto di voto i rappresentanti delle cooperative che siano in regola con i versamenti contributivi dei quattro esercizi precedenti, almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione dell’Assemblea concordata con la Federazione Nazionale ai sensi dell’art. 6, comma 5 dello Statuto Confederale.
4. Possono essere convocate assemblee regionali straordinarie della Federazione quando sia richiesto dalla maggioranza di 1/3 degli enti assegnati ed in regola con i versamenti dei contributi associativi, dal Consiglio regionale della Federazione con la maggioranza assoluta dei componenti o dal Consiglio della Confcooperative Regionale. I richiedenti devono motivare le ragioni della richiesta e il tema del dibattito.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea regionale, tanto ordinaria che straordinaria, è trasmesso a tutti gli enti assegnatialmeno 30 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell’Assemblea quando l’o.d.g. prevede l’elezione delle cariche sociali e negli altri casi l’avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell’Assemblea.
6. L’Assemblea potrà riunirsi altresì annualmente per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche deliberate nell’assemblea che ha provveduto all’elezione delle cariche sociali.

**ART. 6**

**COMPITI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE**

1. Compete all’Assemblea regionale:
2. Formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
3. Eleggere ogni quattro anni il Presidente della Federazione;
4. Eleggere ogni quattro anni componenti del Consiglio regionale di cui all’ articolo 7;
5. Eleggere i Delegati all’Assemblea Nazionale della Federazione;
6. Deliberare le proposte di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’Unione regionale;
7. Deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la presidenza dell’assemblea a norma del regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea.

**ART. 7**

**CONSIGLIO REGIONALE**

1. Il Consiglio regionale è composto:
2. dal Presidente eletto dall’Assemblea;
3. da n. 14 a n.18 consiglieri eletti dall’Assemblea in seduta plenaria con sistema maggioritario e voto limitato ai due terzi garantendo una rappresentanza territoriale e settoriale adeguata alla effettiva consistenza;

e senza diritto di voto:

1. dai responsabili di settore di cui all’articolo 12, comma 1, qualora nominati;
2. dai rappresentanti dei comitati di settore territoriali, qualora nominati.

Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni il Presidente della Federazione nazionale o suo delegato e il Presidente della Unione regionale o suo delegato;

1. I componenti del Consiglio regionale, a qualsiasi titolo essi partecipino, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. I componenti del Consiglio che durante l’anno solare non partecipino almeno al 50% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio regionale, con riferimento ai Consiglieri eletti a norma del precedente comma 1, lett. b), si provvederà mediante cooptazione da parte del Consiglio regionale di Federazione.
4. La convocazione è fatta con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza si può provvedere via e-mail o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.
5. L’intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

**ART. 8**

**COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

1. Il Consiglio regionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall’Assemblea, programma l’attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l’attuazione.
2. Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente da lui designato o dal Consigliere più anziano di età.
3. La seduta del Consiglio regionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che potrà avvenire se prevista nell’avviso, trascorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima convocazione, in tal caso la seduta del Consiglio regionale è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo che per l’elezione del Presidente federale per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui all’art. 7, comma 1, qualora si debba provvedere alla elezione nel corso del quadriennio per sopravvenuta vacanza.
5. Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo richiede la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. Si procede con voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.
6. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Federazione almeno ogni quattro mesi ed inoltre ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto. In quest’ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
7. Alla convocazione del Consiglio regionale il Presidente provvede con apposito avviso contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza, alla convocazione del Consiglio si può provvedere per telegramma o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.
8. In particolare, il Consiglio regionale:
9. delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria, d’intesa con la Federazione nazionale e l’Unione regionale, fissandone la data, il luogo e l’o.d.g.
10. elegge nel proprio ambito uno o più Vice-Presidenti ed il Consiglio di presidenza;
11. approva il programma operativo della Federazione;
12. esercita i poteri di cui agli artt. 2, 3 e 12;
13. propone all’Assemblea eventuali modifiche statutarie;
14. approva il regolamento per lo svolgimento dell’assemblea e le eventuali norme applicative dello statuto predisposte d’intesa con la Unione regionale e la Federazione nazionale;
15. nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il Consiglio regionale elegge il nuovo Presidente, con la maggioranza dei componenti in carica, che resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

**ART. 9**

**CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente più anziano.
2. Il Consiglio di Presidenza è composto da 3 a 6 membri, oltre il Presidente.
3. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta.
4. La seduta del Consiglio di Presidenza è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che potrà avvenire se prevista nell’avviso, trascorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima convocazione, in tal caso la seduta del Consiglio di Presidenza è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti.
5. La convocazione è fatta con avviso da inviare almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza si può provvedere via email o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.
6. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza di voti presenti.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I componenti che non partecipano durante l’anno solare ad almeno al 75% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.
9. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i membri del Consiglio di Presidenza, si provvede mediante sostituzione deliberata dal Consiglio regionale.
10. L’intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

**ART. 10**

**COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

1. Il Consiglio di Presidenza:

1. cura l’attuazione delle delibere del Consiglio regionale;
2. nei casi di urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio regionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima sua riunione successiva;
3. rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche dei diversi settori in cui sono raggruppati gli associati;
4. attua politiche e strategie di sviluppo sulla base dei deliberati del Consiglio regionale e/o su suggerimento dei Comitati di settore se costituiti.

**ART. 11**

**IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione, presiede il Consiglio regionale e il Consiglio di Presidenza.
2. Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Per il terzo mandato solo se eletto con maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con il voto segreto.
3. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione regionale, tenere i rapporti esterni di concerto con la Unione regionale, convocare le riunioni degli organi collegiali e i convegni regionali.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più Vice-Presidenti o ad un componente del Consiglio di Presidenza talune delle sue funzioni.

**ART. 12**

**COMITATI DI SETTORE**

1. Il Consiglio regionale, qualora lo ritenga opportuno, promuove la costituzione di Comitati di settore operativi fra i rappresentanti degli enti assegnati ed operanti nei settori medesimi. Il Consiglio regionale individua un Responsabile di settore, possibilmente al suo interno, che organizza il settore operativo e relazioni periodicamente al Consiglio medesimo.
2. Il Comitato di settore provvede ad attuare ogni iniziativa utile e necessaria allo sviluppo del settore, anche in collaborazione con gli altri settori, sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale e nel rispetto delle politiche generali della Federazione regionale
3. Alla riunioni dei Comitati di settore possono essere invitati i componenti del Consiglio regionale.

**ART. 13**

**NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto valgono le norme previste nello statuto della Confederazione, Federazione nazionale e di Confcooperative regionale e nei regolamenti di attuazione.
2. Il Consiglio regionale di Federazione è autorizzato ad apportare al presente statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie in linea con quanto previsto dallo Statuto della Federazione nazionale e della Confcooperative.
3. Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati sono retroattive.